

**REGIONE VENETO
REJON VENETO**



**PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINZIA DE BELUN**

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

ORDINANZA N. 3 DEL 07/01/2026

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI FIAMME LIBERE E ARTICOLI PIROTECNICI NEI LOCALI PUBBLICI.

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica; i provvedimenti in questione, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

CONSIDERATI i recentissimi tragici eventi accaduti in un locale pubblico sito nella località turistica svizzera di Crans-Montana;

RITENUTO necessario e urgente - vista la diffusa usanza di usare fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo – vietare l'utilizzo nei locali pubblici di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal sopra accennato tragico evento di Crans-Montana;

POSTO, altresì, che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante;

VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 659 e art 703 del Codice Penale;
- gli artt. 1 e 57 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773;
- il Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

con effetto immediato, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, nonché a tutela del patrimonio pubblico o privato: su tutto il territorio comunale, in particolare nei locali pubblici in esso insediati, è vietato l'utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici.

SI DISPONE:

Che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis D. Lgs. 267/2000 che prevede il pagamento in misura ridotta di euro 50,00 con la confisca del materiale esplodente in ossequio all'art. 20 della legge 689/1981.

Che la Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

- al Servizio di Polizia Locale del Comune di Cortina d'Ampezzo, all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura, alla Questura di Belluno, al Commissariato Polizia di Stato di Cortina d'Ampezzo, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, alla Compagnia Carabinieri di Cortina d'Ampezzo, alla Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Belluno, alla Guardia di Finanza – Compagnia Cortina d'Ampezzo, al Comando Provinciale di Belluno dei Vigili del Fuoco;

- ai pubblici esercizi, strutture ricettive, ecc. insediati sul territorio, o, comunque, sia ad essi resa nota con tutte le possibili modalità.

Quest'ordinanza è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Cortina d'Ampezzo come di seguito specificato: 1) in modo informale, nell'home page o altro spazio idoneo a renderla immediatamente visibile; 2) in modo formale, anche ai fini della decorrenza dei termini di legge per l'eventuale impugnativa: a) all'Albo Pretorio on line; b) nella Sezione Amministrazione Trasparente-sottosezioni Provvedimenti organi di indirizzo politico e Disposizioni generali atti generali.

Contro quest'ordinanza è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune;

- straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune.

Il Sindaco

GIANLUCA LORENZI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

